



Prot. n. 796 del 08 febbraio 2019

DETERMINAZIONE N. 10 DEL 08/02/2019

**OGGETTO: RIMBORSO A PROVINCIA ONERI ECONOMICI DIPENDENTE
PROVINCIALE ASSEGNATA TEMPORANEAMENTE ALLA
STRUTTURA.
PERIODO 01/01/18 - 31/12/18.**

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO

Visti:

- *il D.Lgs 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in materia ambientale";*
 - *la legge regionale 12 dicembre 2003, n.26 e s.m.i., recante "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";*
 - *la legge regionale n. 21 approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 27 dicembre 2010, recante "Modifiche alla l.r.12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale – Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in attuazione dell'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191"; con la quale è stato previsto:*
 - *all'art. 1, lett. h) che "... dal 1 gennaio 2011 le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito, come previste dall'art. 148 del D.Lgs. 152/2006 e dalla normativa regionale, sono attribuite alle Province..";*
 - *all'art. 1, lett. i) che "In ragione del rilevante interesse pubblico all'organizzazione e attuazione del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione, le province e il Comune di Milano, per l'ambito della città di Milano, di seguito indicati quali enti responsabili degli ATO, costituiscono in ciascun ATO, nella forma di cui all'articolo 114, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 un'azienda speciale, di seguito denominata Ufficio di ambito, dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile";*
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale , esecutiva ai sensi di legge, P.V. n. 17 del 29/03/2011 prot. 30348/9.8.4 di costituzione e approvazione dello Statuto della Azienda Speciale denominata "Ufficio d'Ambito";*

Considerato che l'"Ufficio d'Ambito" sta svolgendo le funzioni delegate dalla Provincia dell'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e da Regione Lombardia con la legge 26/2003 e s.m.i.;

Considerato l'art. 154, comma 1 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 per il quale "La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo".

Esaminato il parere 8187 del 18 ottobre 2011 della Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle risorse idriche che esprime parere favorevole affinché in fase di redazione del Piano d'Ambito tra i costi operativi che concorrono a determinare la tariffa reale media possa essere ricompreso il costo necessario a garantire il funzionamento della struttura;

Rilevato che la Provincia di Varese, ai sensi dell'art. 114 del TUEL e dell'art. 48 della L.R. 26/2003 ha costituito l'Azienda Speciale denominata "Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese" per l'esercizio delle funzioni di organizzazione, programmazione, regolazione e controllo della gestione del servizio idrico integrato;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale, esecutiva ai sensi di legge, P.V. n. 17 del 29/03/2011 prot. 30348/9.8.4 di costituzione e approvazione dello Statuto della Azienda Speciale denominata "Ufficio d'Ambito";

Dato atto che in base alle disposizioni statutarie della suddetta Azienda Speciale l'ufficio d'Ambito trae i suoi mezzi di bilancio:

a) contributi e trasferimenti che, per le finalità e gli scopi di cui al presente Statuto, lo Stato, la Regione, la Provincia ed altri Enti disporranno annualmente a favore, secondo la vigente normativa anche in tema di copertura di costi sociali (art. 17, comma 2, lett. a)

b) nelle more dell'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato, i costi dell'Ufficio d'Ambito gravano sulla Provincia di Varese (art. 17, comma 3)

c)(...) tutti gli oneri finanziari relativi al personale sono a carico dell'Ufficio d'Ambito, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 17, comma 3 (art. 21, comma 1)

- l'art.17 prevede che:

"1. I costi di funzionamento dell'Azienda non compensati da ricavi propri, risultanti da prestazioni e attività connesse con le proprie funzioni istituzionali, trovano copertura, nella misura consentita dalla legge, da quota della tariffa del servizio idrico integrato.

2. Indipendentemente dall'attivazione della tariffa d'ambito e dall'operatività Gestore Unico del S.I.I. per tutti i Comuni dell'Ato di Varese, l'Ufficio d'Ambito trae i suoi mezzi di bilancio da:

a) contributi e trasferimenti che, per le finalità e per gli scopi di cui al presente statuto, lo Stato, la Regione, la Provincia ed altri Enti disporranno annualmente a favore, secondo la vigente normativa anche in tema di copertura di costi sociali;

b) eventuale canone di concessione del Servizio Idrico Integrato;

c) istruttorie di rilascio delle autorizzazioni allo scarico in fognatura dei reflui industriali e delle acque di prima pioggia e relative sanzioni.

Considerato che l'"Ufficio d'Ambito" sta svolgendo le funzioni delegate dalla Provincia dell'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e da Regione Lombardia con la legge 26/2003 e s.m.i.;

Considerato che l'"Ufficio d'Ambito" possiede fondi sufficienti necessari tali da garantirne la restituzione alla Provincia di Varese delle somme inerenti il costo del personale a saldo del periodo 01/01/2018 - 31/12/2018.

Richiamata la nota del Settore Finanze della Provincia protocollata al n. 2.10/11 del 29/01/2019 con la quale la Provincia richiede il rimborso per il periodo in oggetto degli oneri economici della dipendente provinciale assegnata temporaneamente alla struttura periodo 01/01/18 - 31/12/18.

Considerato che l'Ufficio d'Ambito ha provveduto ad inserire tali somme all'interno del piano tariffario, che costituisce parte integrante del Piano d'Ambito, affinché tali importi siano recuperati attraverso la tariffa del Servizio Idrico Integrato quadriennio 2016/2019.

Visto il Bilancio di previsione 2018/2020 approvato con delibera del C.d.A. P.V. 68 del 20/12/2017.

Richiamate le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di attivazione delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal Regolamento di Contabilità.

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1) di provvedere a rimborsare a Provincia di Varese la somma complessiva di Euro 67.852,93=, relativa agli oneri economici sostenuti dalla Provincia di Varese per la dipendente assegnata temporaneamente all'Ufficio d'Ambito nel periodo 01/01/18 - 31/12/2018, sul conto corrente intestato a Provincia di Varese presso BANCA POPOLARE DI SONDRIO. Iban: IT72A0569610801000085600X07;

2) di impegnare e successivamente liquidare la somma di Euro 67.852,93= che trova copertura sul conto dell'Ufficio d'Ambito aperto presso la Banca Popolare di Sondrio Via San Giusto, Angolo Via Malta Varese, alla Provincia di Varese sul seguente Iban: IT84B0311110801000000064436.

dott.ssa Carla Arioli